



**Deliberazione n. 1060**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**del DIRETTORE GENERALE**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE (2019)** il giorno **DUE** del mese di **OTTOBRE** alle ore **08:30** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Raffaello Stradoni ha adottato la seguente deliberazione:

**OGGETTO:** FASC N. 99/2019 (1.01.03) STIPULA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MANTOVA E LA FONDAZIONE TERESA CAMPLANI DI BRESCIA PER LE SEDI DI TIROCINIO - CASA DI CURA "DOMUS SALUTIS" DI BRESCIA - "SAN CLEMENTE" DI MANTOVA - "ANCELLE DELLA CARITA' " DI CREMONA - PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' FORMATIVE E DI TIROCINIO RELATIVE AGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO DI LAUREA IN LOGOPEDIA - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO - SEZIONE DI MANTOVA

## IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., che introduce la formazione universitaria per le professioni sanitarie e afferma che la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero, presso altre strutture del servizio sanitario nazionale e in istituzioni private accreditate. Per tali finalità le regioni e le università attivano appositi protocolli d'intesa (art. 6 comma 3);

**VISTO** l'art. 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196, secondo il quale il tirocinio formativo e di orientamento si configura come completamento dell'attività formativa, si attua mediante la stipula di apposite convenzioni e non costituisce rapporto di lavoro;

**VISTA** la legge 251 del 10 agosto 2000, che determina che gli operatori dell'area della riabilitazione sono tenuti a svolgere attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione, al fine di espletare le specifiche competenze previste dai relativi profili professionali;

**VISTO** il Decreto n. 270 del 22 ottobre 2004, che detta i criteri generali per l'ordinamento degli studi universitari, disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio a cui le Università devono riferirsi e prevede tra le attività formative il tirocinio;

**VISTA** la DGR n. 7/20950 del 16 febbraio 2005 che approva il protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università ubicate in Lombardia per la stipula di convenzioni relative ai Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie;

**VISTO** il decreto n. 6382 del 2 maggio 2005 che definisce i requisiti generali e specifici per le attività formative di cui alla DGR sopra richiamata, prevedendo negli allegati 2B le strutture per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio, e nell'allegato 2C il personale assegnato alle attività formative (coordinatore didattico di sezione, tutor professionale e assistente di tirocinio);

**VISTO** il Decreto Interministeriale del 19 febbraio 2009, che individua all'interno della classe L/SNT/2 le Lauree delle Professioni Sanitarie delle Riabilitazione, la figura professionale del Logopedista, e determina 60 Crediti Formativi Universitari -CFU- per le attività professionalizzanti, ovvero tirocinio e laboratori;

**VISTO** il decreto D.Lgs.vo 81/2008 che equipara a tutti gli effetti il tirocinante al "lavoratore" (art. 2, comma 1 lettera a), e attribuisce all'Istituzione Sanitaria l'obbligo di informare, formare e addestrare i lavoratori (artt. 36 e 37) e di sottoporli a Sorveglianza Sanitaria (art. 41);



**VISTO** l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 che, secondo quanto previsto dal D.lgs.vo 81/2008, prevede una formazione obbligatoria per i lavoratori sanitari con un rischio alto di 16 ore: formazione generale (4 ore) e formazione specifica (12 ore);

**VISTI** gli indirizzi regionali in materia di tirocinio di cui alla D.G.R. n. X/7763 del 17 gennaio 2018 e le relative disposizioni attuative di cui al D.d.s. n. 6286 del 07 maggio 2018 che ha approvato gli standard minimi per la stesura e la stipula delle convenzioni e dei Progetti Formativi Individuali;

**DATO ATTO** che questa Azienda con Delibera n. 239 del 6 marzo 2019 ha sottoscritto la convenzione con l'Università degli Studi di Milano, per il funzionamento del Corso di Laurea in Logopedia, presso la sezione di Mantova;

**CONSIDERATO** che il corso di Laurea sopra richiamato prevede nel proprio piano di studio attività formative professionalizzanti di tirocinio clinico per 1500 ore nel triennio, così suddivise: 250 ore al 1° anno, 625 ore al 2° anno e 625 al 3°anno e che le stesse comportano il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari -CFU-, indispensabili per conseguire la Laurea;

**CONSIDERATO** che il tirocinio clinico è da ritenersi tirocinio curriculare in quanto finalizzato all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del percorso stesso, realizzati nell'ambito della durata complessiva del percorso, anche se svolto al di fuori del periodo del calendario accademico;

**PRESO ATTO** che l'ASST di Mantova, secondo quanto stabilito dall'art. 2 punto 2 del Protocollo d'Intesa sopra richiamato, ha facoltà di stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione sia con Istituzioni Sanitarie Pubbliche o Private accreditate e a contratto con il S.S.R., sia con altre Istituzioni Pubbliche e Private anche non facenti parte del Sistema Sanitario purché idonee a garantire le finalità formative proprie delle professioni oggetto del Corso di Laurea;

**PRESO ATTO** che con Delibera n. 1154 del 19 settembre 2018, si è provveduto a recepire le nuove disposizioni regionali in materia di tirocini curricolari di cui alla DGR n. 7763/2018 e i relativi format per la stesura delle convenzioni e dei progetti formativi individuali, allegati A2 e B2 del D.d.s. n. 6286/2018, al fine di mantenere inalterata l'offerta formativa di tirocinio relativa al Corso di Laurea in Logopedia;

**RAVVISATA** altresì l'opportunità di confermare la delega a ciascun Direttore Didattico di Sezione/Attività Professionalizzanti per l'elaborazione e la sottoscrizione dei Progetti Formativi Individuali di tirocinio per gli studenti universitari afferenti al Corso di Laurea/Studio da lui diretto, in quanto l'incarico

gestionale prevede la diretta responsabilità in merito alla progettazione, attivazione e monitoraggio del tirocinio;

**RAVVISATA** la necessità di potenziare l'offerta formativa per le attività didattiche, professionalizzanti e di tirocinio per gli studenti del Corso di Laurea in Logopedia mediante la stipula di convenzione con la Fondazione Teresa Camplani avente sede legale a Brescia e sedi operative denominate Case di Cura: "Domus Salutis" a Brescia, "Ancelle della Carità" a Cremona e "San Clemente" a Mantova – struttura privata accreditata, che eroga prestazioni per conto ed a carico del Servizio Sanitario Regionale rappresentata dal Consigliere Delegato Dr. Fabio Russo;

**PRESO ATTO** che le sedi operative della Fondazione Teresa Camplani di Brescia, sono in possesso dei requisiti formativi per ospitare gli studenti del Corso di Laurea sopraindicato e che presso tale strutture operano Logopedisti che verranno nominati Assistenti di Tirocinio dall'Università degli Studi di Milano, in grado quindi di esercitare una tutorship efficace nei confronti dei tirocinanti;

**PRESO ATTO** che con Delibera n. 838 del 20.07.2016 è stata stipulata la convenzione Quadro n° 19 con la Fondazione Teresa Camplani di Brescia, prorogata con atto deliberativo n. 800 del 20 giugno 2018;

**TENUTO CONTO** che l'Ente Ospitante ha espresso parere favorevole alla nostra richiesta di revoca della proroga sopra richiamata e alla stipula del nuovo testo di convenzione, secondo le nuove disposizione regionali in materia di tirocinio;

**PRESO ATTO** che la Fondazione Teresa Camplani di Brescia ha espresso l'intenzione di accogliere presso le sue sedi gli studenti del Corso di Laurea in Logopedia in tirocinio e di stipulare l'accordo convenzionale collettivo, apportando delle modifiche al testo proposto e che le stesse non sono ritenute sostanziali e sono state accolte favorevolmente da questa azienda, come parte integrante del presente atto;

**PRESO ATTO** che questa Azienda provvede agli obblighi sulla sicurezza previsti dal D.Lgs.vo 81/2008 e dell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017;

**RITENUTO** di stipulare l'accordo convenzionale collettivo la Fondazione Teresa Camplani di Brescia, con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione con durata triennale, e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco

temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe;

**PRESO ATTO** che la Regione Lombardia ogni anno, con propria DGR relativa alle funzioni non tariffabili, assegna alla funzione aziendale "Formazione del personale infermieristico, della riabilitazione e tecnico sanitario" un contributo economico a destinazione vincolata per il funzionamento generale dei Corsi di Laurea, tra cui è previsto il servizio mensa agli studenti;

**PRESO ATTO** che all'Art. 2 punto 3 del Protocollo d'Intesa sottoscritto con le Università, questa Azienda si è resa garante di estendere alle istituzioni convenzionate della quota parte percepita dei finanziamenti regionali, che nel presente atto sono costituiti dai rimborsi per i pasti consumati in mensa dagli studenti in tirocinio;

**RITENUTO** di prevedere la refusione delle spese sostenute dalla Fondazione Teresa Camplani di Brescia, per l'accesso degli studenti alla mensa aziendale, previa emissione di fattura da imputare al conto economico n. 80450517 nei rispettivi bilancio di esercizio 2019 – 2020 – 2021- 2022;

**PRESO ATTO** che ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986 le Convenzioni sono soggette a imposta di bollo (n. 1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate), come sottolineato dalla D.d.s. del 07 maggio 2018 n. 6286 e che la stessa verrà assolta dal Soggetto Ospitante;

**VISTE:**

- l'attestazione di regolarità e di legittimità del presente provvedimento espressa dal Direttore della Struttura Complessa S.I.T.R.A. e Responsabile del Procedimento;
- l'attestazione del Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie di regolarità contabile e di imputazione a Bilancio dei costi derivanti dal presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario e Direttore Socio Sanitario;

**DELIBERA**

1. di stipulare l'accordo convenzionale collettivo tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova e la Fondazione Teresa Camplani di Brescia, per regolamentare i rapporti di cooperazione relativi al tirocinio degli studenti

- del Corso di Laurea in Logopedia. Il testo in allegato A è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di accogliere favorevolmente le modifiche al testo di convenzione proposto dal soggetto ospitante, parte integrante e sostanziale del presente atto;
  3. di stabilire che la convenzione collettiva avrà una durata triennale con decorrenza dalla data di ultima sottoscrizione;
  4. di liquidare previa fatturazione eventuali oneri di spesa a carico del Soggetto Promotore, derivanti dalla refusione delle spese sostenute per il servizio mensa fruito dagli studenti presso l'Ente Ospitante imputati al conto economico n. 80450517 nei rispettivi bilancio di esercizio 2019 – 2020 – 2021– 2022;
  5. di stabilire che l'imposta di bollo rimarrà interamente a carico del Soggetto Ospitante;
  6. di trasmettere la presente deliberazione alla Fondazione Teresa Camplani di Brescia e alle Strutture/Servizi aziendali: Struttura Risorse Economico Finanziarie, Servizio Prevenzione e Protezione, Medicina del Lavoro;
  7. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, così come modificato dalla L.R.n.23/2015, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Raffaello Stradoni

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dr. Giuseppe Ferrari

IL DIRETTORE SANITARIO  
Dr. Riccardo Bertolotti

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
Dr. Renzo Boscaini

Allegato alla deliberazione n. 1060 del 02/10/2019

Proposta n. 39 del 24.09.2019

Oggetto: Fasc n. 99/2019 (1.01.03)

Convenzione tra l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Mantova e la Fondazione Teresa Camplani di Brescia - per lo svolgimento delle attività formative di tirocinio relative agli studenti del Corso di Laurea in Logopedia - Università degli Studi di Milano - Sezione di Mantova

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si attesta la regolarità e la legittimità del presente provvedimento per quanto di competenza.

Il Direttore della Struttura Complessa S.I.T.R.A

Il Responsabile del Procedimento

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile e l'imputazione a bilancio degli oneri derivanti dal presente provvedimento:

- conto economico n. 80450517 del Bilancio 2019\_2020\_2021\_2022

Il Direttore della Struttura Complessa  
Risorse Economico Finanziarie



Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio on line dal 03/10/2018  
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. n. 33/2009, così come modificata dalla L.R. n. 23/2015;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
Dott. Giuseppe Ferrari

**CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE N° 9**  
(ai sensi della DGR 17.01.2018, n. 7763 e del D.d.s 07.05.2018, n. 6286)

**TRA**

**L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MANTOVA**, in qualità di "Soggetto Promotore"; con Sede Legale in Strada Lago Paiolo, n.10 - 46100 Mantova; Codice Fiscale e partita I.V.A. n.02481840201 Rappresentata dal Direttore Generale Dr. Raffaello Stradoni, nato a Verona, il 10.07.1955;

**E**

**LA FONDAZIONE TERESA CAMPLANI**, di seguito denominato "soggetto ospitante" con sede legale in Brescia, Via Moretto 33, 03372480982, rappresentata dal Consigliere Delegato, Dr. Fabio Russo;

**PREMESSO CHE**

Ai sensi dell'art. 4.2 della D.G.R. 17/01/2018 n.7763 l'attivazione di tirocini curricolari è riservata alle istituzioni presso le quali risulta iscritto il tirocinante o a soggetti ad essa collegati in possesso dei requisiti previsti per l'attivazione dei tirocini.

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ARTICOLO 1**

**Soggetti della Convenzione**

Il soggetto ospitante, la Fondazione Teresa Camplani, si impegna ad accogliere presso le sue strutture Case di Cura: "Domus Salutis" di Brescia, "Ancelle della Carità" di Cremona e "San Clemente" di Mantova:

- i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli Indirizzi regionali e di seguito denominati collettivamente "tirocinante" per lo svolgimento di un Tirocinio curriculare su proposta del Corso di Laurea in Logopedia – Università degli Studi di Milano - Sezione di Mantova.

Al personale dipendente del soggetto ospitante all'inizio di ogni anno accademico può essere affidato, previo nulla osta della struttura ospitante se necessario, lo svolgimento di attività di docenza, di tutorato e/o di assistenza di tirocinio nelle forme e condizioni indicate dall'Università (Art. 7 Delibera aziendale n. 239 del 06 marzo 2019);

Il personale dipendente della struttura ospitante interessato alle attività di docenza, tutorato e/o assistenza di tirocini presenta per ogni anno accademico, nei tempi stabiliti dal Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "Luigi Sacco" dell'Università degli Studi di Milano, la relativa domanda; le nomine vengono approvate dal Collegio Didattico del Corso di Laurea in Logopedia e dal Consiglio Didattico Interdipartimentale dell'Università degli Studi di Milano; il Consiglio di Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche "Luigi Sacco" prende atto del verbale redatto.

**ARTICOLO 2**

**Oggetto della Convenzione**

1. Il tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del tirocinio. La durata del tirocinio viene definita nel progetto formativo individuale.
2. La durata sopra definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

**ARTICOLO 3**  
**Progetto Formativo Individuale**

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le parti si obbligano a garantire al tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui all'articolo 2.3 degli Indirizzi regionali e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

**ARTICOLO 4**  
**Le funzioni di tutoraggio**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (tirocinante e soggetto promotore o soggetto ospitante).
2. Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; elabora, d'intesa con il tutor del soggetto ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del tirocinio e delle attestazioni finali.
3. Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
4. Il Tutor del soggetto promotore dovrà garantire dei sopraluoghi presso il soggetto ospitante finalizzati a sorvegliare e garantire il corretto svolgimento del tirocinio oltre alla risoluzione di eventuali problematiche emerse nel corso del periodo di riferimento.
5. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dal tutor aziendale, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo.

**ARTICOLO 5**  
**Servizio mensa**

1. Il Soggetto Ospitante, qualora disponga del servizio mensa per i propri dipendenti, deve garantire agli studenti che lo richiedono, la fruizione del servizio mensa alle stesse condizioni del personale dipendente.
2. L'integrazione derivante dall'onere del costo-pasto sarà rimborsato dal Soggetto Promotore, a richiesta del Soggetto Ospitante.

**ARTICOLO 6**  
**Indennità di partecipazione**

1. In merito alla eventuale corresponsione al tirocinante dell'indennità di partecipazione, nel rispetto di quanto disciplinato all'articolo 4.2 degli Indirizzi regionali, le parti concordano che:

Non è prevista l'indennità di partecipazione.

Nel caso di sospensione del tirocinio di cui al successivo articolo 9 non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione.

**ARTICOLO 7**  
**Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie**

1. Il tirocinante è assicurato dall'Università degli Studi di Milano come riportato nei punti sotto:
  - a) presso l'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dall'Università degli Studi di Milano.

- b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dall'Università degli Studi di Milano.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

### **ARTICOLO 8**

#### **Misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017, preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore", il soggetto ospitante insieme al soggetto promotore si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:

- a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08:
- formazione generale: erogazione a carico dell'ASST di Mantova;
  - formazione specifica: erogazione a carico dell'ASST di Mantova;
- b) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08 a carico dell'ASST di Mantova, copia del certificato di idoneità verrà inviato alla struttura ospitante prima dell'inizio del tirocinio di ciascun studente;
- c) "Informazione ai lavoratori", ai sensi dell'art. 36 D. Lgs. n. 81/08 riguardo a:
- organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda e
  - rischio intrinseco aziendale.
- Erogazione a carico del soggetto ospitante

### **ARTICOLO 9**

#### **Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha validità triennale dalla data di sottoscrizione si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

### **ARTICOLO 10**

#### **Decreto legislativo 231/2001 e codice etico comportamentale**

Il Promotore dichiara di aver preso visione sul sito [www.fondazioneteresacamplani.it](http://www.fondazioneteresacamplani.it), nella sezione specifica, e di accettare il Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 ed il Codice Etico e comportamentale dell'altra parte, impegnandosi nello svolgimento del contratto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio del Soggetto Ospitante al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenuti.

E' facoltà dell'Ospitante risolvere il Contratto nel caso di comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate nel citato Modello Organizzativo o nel Codice Etico Comportamentale.

Il Soggetto Ospitante dichiara di accettare il contenuto del Codice Etico e di Comportamento, di cui ha preso visione (Soggetto Promotore sul sito [www.asst-mantova.it](http://www.asst-mantova.it) o presso la Sede medesima) e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni ivi contenute. La violazione del Codice comportamentale da parte del soggetto Ospitante, comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

### **ARTICOLO 11**

#### **Sospensione e recesso anticipato del tirocinio**

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; le motivazioni a sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

**ARTICOLO 12**  
**Riserva di legge**

Per tutto quanto non previsto, le parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia

**ARTICOLO 13**  
**Controversie**

Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere dall'esecuzione della presente convenzione è competente a decidere il foro di Mantova.

**ARTICOLO 14**  
**Trattamento dei dati personali e particolari**

Le Parti in qualità di autonomi titolari si impegnano reciprocamente ad espletare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati 679/2016, di seguito anche GDPR. Il tirocinante è autorizzato, per la durata del presente accordo e ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali ai sensi del GDPR, a compiere le operazioni di trattamento dei dati necessarie allo svolgimento del tirocinio attenendosi agli obblighi di riservatezza in relazione ai dati e alle informazioni acquisite, conformemente alle istruzioni impartite dal soggetto ospitante in qualità di Titolare del trattamento.

*Consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in materia di Documentazione Amministrativa, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano, per quanto di competenza e sotto la propria responsabilità, il rispetto dei requisiti, dei vincoli e degli obblighi di cui alla D.G.R. n. 7763 del 17 gennaio 2018.*

Luogo \_\_\_\_\_

Data \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_

<b>Il soggetto promotore</b>	ASST di Mantova	Il Direttore Generale Dr. Raffaello Stradoni _____
<b>Il soggetto ospitante</b>	Fondazione Teresa Camplani	Il Consigliere Delegato Dr. Fabio Russo _____

**Allegato B.2 - TIROCINIO CURRICULARE**  
**SCHEMA DI PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE**  
**ANAGRAFICA GENERALE**

<b>TIROCINANTE</b>	
Nome	
Cognome	
Cittadinanza	
Nato a	
Il	
Residente in	
Comune	
C.A.P.	
Provincia	
Codice Fiscale	
Titolo di Studio	
Telefono*	
Mail*	

<b>SOGGETTO PROMOTORE</b>	
Denominazione	
Sede legale in	
Comune	
C.A.P.	
Provincia	
Codice Fiscale/P.IVA	
Sede operativa	
Comune	
C.A.P.	
Provincia	
Responsabile	
Telefono*	
Mail *	

<b>SOGGETTO OSPITANTE</b>	
Denominazione	
Sede legale in	
Comune	
C.A.P.	
Provincia	
Codice Fiscale/P.IVA	
Sede operativa	
Comune	
C.A.P.	
Provincia	
Responsabile	
Telefono*	
Mail*	

<b>NATURA GIURIDICA SOGGETTO OSPITANTE</b>	
<input type="checkbox"/>	Pubblica amministrazione (art.1 c.36 L.92/2012)
<input checked="" type="checkbox"/>	Altri soggetti
Settore ATECO attività	

<b>CORSO DI STUDI</b>	
Indirizzo del corso di studi	
Annualità in corso	
Titolo di studio in esito	

<b>INFORMAZIONI SPECIFICHE</b>	

<b>CONVENZIONE DI RIFERIMENTO</b>	
Sottoscritta in data	
N. Convenzione di riferimento	
Tipologia di Convenzione	

**GESTIONE DEL TIROCINIO****TUTOR SOGGETTO PROMOTORE**

Nome	
Cognome	
Titolo di studio	
Telefono*	
Mail*	

**TUTOR AZIENDALE**

Nome e Cognome	
Nome e Cognome	
Livello di inquadramento	
N. anni di esperienza lavorativa	
Esperienze e competenze professionali possedute a comprova dell'adeguatezza allo svolgimento dell'incarico di tutor	
N. di tirocinanti affidati ad avvio del presente tirocinio (massimo 5 tirocinanti contemporaneamente)	
Telefono*	
Mail*	

**INDENNITA DI PARTECIPAZIONE (vedi art. 5 Convenzione)**

<input type="checkbox"/> Prevista	<input checked="" type="checkbox"/> Non prevista
<i>Se prevista, inserire importo mensile lordo</i>	
<input type="checkbox"/> BUONI PASTO	<input type="checkbox"/> SERVIZIO MENSA
RIMBORSO SPESE DI PARTECIPAZIONE	<i>Inserire descrizione dettagliata delle eventuali spese che saranno rimborsate</i>

**GARANZIE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE (vedi art 6 Convenzione)**

INAIL	
-------	--

**ASSICURAZIONE INFORTUNI**

Assicurazione	
N. polizza	

**RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI**

Assicurazione	
N. polizza	

**OBIETTIVI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO**

Durata	
Data inizio	
Data fine	
Articolazione oraria	

**AMBITO/I DI INSERIMENTO**

--

### ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO

### OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO

### OBBLIGHI DEL TIROCINANTE

Con la sottoscrizione del presente Progetto Formativo, il tirocinante si impegna al rispetto delle seguenti regole nel corso del tirocinio:

1)	seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze;
2)	rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti ed ogni altra informazione relativa all'azienda, alla sua organizzazione e ai suoi programmi di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
3)	rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza;
4)	eseguire i compiti secondo le indicazioni ricevute dal tutor aziendale, nell'ambito di quanto previsto dal presente Progetto Formativo;
5)	richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi;
6)	frequentare gli ambienti aziendali e utilizzare le attrezzature poste a disposizione secondo i tempi e le modalità previste dal presente Progetto e che verranno successivamente fornite in coerenza con questo, rispettando in ogni caso le norme e le prassi aziendali di cui verrà portato a conoscenza.

Inoltre il tirocinante dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi della Convenzione sopra richiamata, in caso di proprio comportamento tale da far venir meno le finalità del Progetto formativo, le parti potranno recedere dalla Convenzione stessa e conseguentemente il tirocinio sarà interrotto.

<b>Con la sottoscrizione del presente Progetto formativo, il tirocinante, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dichiarano:</b>	
- che le informazioni contenuto nel presente Progetto Formativo sono rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445;	
- di esprimere, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il consenso al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali contenuti nel presente Progetto Formativo, inclusa la loro eventuale comunicazione a soggetti terzi specificatamente incaricati, limitatamente ai fini della corretta gestione del tirocinio, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante e ai fini delle funzioni di controllo e monitoraggio, da parte di Regione Lombardia, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.	

<b>Il soggetto promotore</b>	
	Timbro e firma <i>(del Rappresentante legale o suo delegato)</i>

<b>Il soggetto ospitante</b>	
	Timbro e firma <i>(del Rappresentante legale o suo delegato)</i>

<b>Il tirocinante</b>	
	Firma

LEGENDA: \* = Campi NON obbligatori